



COD. PRATICA ETK5E66

Regione Puglia
Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali

AOO_159/PROT
23/03/2017 - 0001005
Prot. Uscita - Registro, Protocollo Generale

IVPC Power 6 srl
Via Generale Giordano Orsini 40
Napoli (NA) 80132

AR.E.038.2017.00003
del 27/03/2017

Oggetto: Notifica della Determinazione dirigenziale n. 15 del 13/03/2017 di :

Autorizzazione unica ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 relativa alla costruzione ed all'esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica di tipo Eolico della potenza elettrica di 9,90 MWe sito nel Comune di Poggio Imperiale, e relative opere connesse di seguito sinteticamente elencate:

1. una nuova stazione di smistamento della RTN a 150 kV in doppia sbarra con parallelo, ubicata nel Comune di San Paolo Civitate (FG);
2. raccordi a 150 kV alla linea RTN "CP Portocannone - CP San Severo";
3. ripotenziamento della linea a 150 kV "CP Portocannone - CP San Severo" nel tratto compreso tra la stazione di smistamento a 150 kV di cui al punto 1 utilizzando conduttori con caratteristiche almeno equivalenti a quelle dei conduttori in Alluminio Acciaio da 585 mm²;
4. una nuova stazione di trasformazione 380/150 kV della RTN, ubicata nel Comune di Torremaggiore (FG);
5. raccordi a 380 kV della stazione di cui al punto 4 della linea RTN a 380 kV "Foggia - Larino";
6. due nuove linee a 150 kV in semplice terna che collegano la stazione di smistamento di San Paolo Civitate di cui al punto 1 alla stazione di trasformazione di Torremaggiore di cui al punto 5.

Proposto da IVPC Power 6 srl - Via Via Generale Giordano Orsini 40 Napoli (NA) 80132.

Con la presente si notifica la determinazione dirigenziale n. 15 del 13/03/2017 unitamente a copia originale dell'Atto Unilaterale d'Obbligo repertorio 019107 del 28/02/2017.

Si invita la società al ritiro di numero 6 (sei) copie conformi del progetto, con l'impegno di consegnarne una copia, unitamente alla D.D. 15/2017, ai Comuni in indirizzo che ne vorranno rilasciare ricevuta.

Il Dirigente della Sezione
Carmela Iadaresta

RITIRATO IN DATA

23/03/2017



ATTO DIRIGENZIALE

La presente determinazione, ai sensi del comma 3 art. 16 DPGR n. 161/2008, è pubblicata in data odierna all'Albo di questo Servizio dove resterà affissa per dieci giorni lavorativi consecutivi.

BARI, 13 MAR. 2017

L'incaricato della Pubblicazione
Saverio Sfregola

N. 15 del 13 MAR. 2017
del Registro delle Determinazioni

Codifica adempimenti L.R. 15/08 (trasparenza)	
Ufficio istruttore	<input checked="" type="checkbox"/> Sezione Infrastrutture Energetiche E Digitali <input type="checkbox"/> Servizio
Tipo materia	<input type="checkbox"/> PO FESR 2007-2013 <input checked="" type="checkbox"/> Altro
Privacy	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO
Pubblicazione integrale	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO

Codice CIFRA: 159/DIR/2017/000 *15*

Oggetto: Autorizzazione unica ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 relativa alla costruzione ed all'esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica di tipo Eolico della potenza elettrica di 9,90 MWe sito nel Comune di Poggio Imperiale, e relative opere connesse di seguito sinteticamente elencate:

- una nuova stazione di smistamento della RTN a 150 kV in doppia sbarra con parallelo, ubicata nel Comune di San Paolo Civitate (FG);
- raccordi a 150 kV alla linea RTN "CP Portocannone - CP San Severo";
- ripotenziamento della linea a 150 kV "CP Portocannone - CP San Severo" nel tratto compreso tra la stazione di smistamento a 150 kV di cui al punto 1 utilizzando conduttori con caratteristiche almeno equivalenti a quelle dei conduttori in Alluminio Acciaio da 585 mm²;
- una nuova stazione di trasformazione 380/150 kV della RTN, ubicata nel Comune di Torremaggiore (FG);
- raccordi a 380 kV della stazione di cui al punto 4 della linea RTN a 380 kV "Foggia - Larino";
- due nuove linee a 150 kV in semplice terna che collegano la stazione di smistamento di San Paolo Civitate di cui al punto 1 alla stazione di trasformazione di Torremaggiore di cui al punto 5.

Proposto da IVPC Power 6 srl - Via Via Generale Giordano Orsini 40 Napoli (NA) 80132.



Il Dirigente della Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali

Premesso che:

- con Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in attuazione della direttiva 96/92/CE sono state emanate norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- con Legge 1° marzo 2002, n. 39, sono state emanate disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea - Legge comunitaria 2001 e, in particolare, l'art. 43 e l'allegato B;
- la Legge 1° giugno 2002 n. 120, ha ratificato l'esecuzione del Protocollo di Kyoto del 11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
- la delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002 ha riportato le linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni del gas serra;
- il Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 43 della Legge 1° marzo 2002, n. 39, promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
- ai sensi del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
- la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, e le opere connesse alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad un'Autorizzazione Unica, rilasciata, ai sensi del comma 3 del medesimo art. 12, dalla Regione;
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 35 del 23/01/2007 ha adottato le procedure per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in attuazione dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003;
- il Ministero dello Sviluppo Economico con Decreto del 10/09/2010 ha emanato le "Linee Guida per il procedimento di cui all'art. 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché Linee Guida tecniche per gli impianti stessi";
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 2259 del 26/10/2010 ha aggiornato, ad integrazione della D.G.R. n. 35/2007, gli "Oneri Istruttori";
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 3029 del 30/12/2010 ha adottato la nuova procedura per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile recependo quanto previsto dalle Linee Guida nazionali;
- la Regione con R.R. n. 24 del 30/12/2010 ha adottato il "Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, «Linee Guida per l'Autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili», recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia";



- l'art. 4 e l'art. 5 del Decreto Legislativo n. 28/2011 "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE";
- la Regione con L.R. 25 del 24/09/2012 ha adottato una norma inerente la "Regolazione dell'uso dell'energia da fonti Rinnovabili";
- l'Autoprizzazione Unica, ai sensi del comma 4 dell'art 12 del Decreto Legislativo 387/2003 e s.m.i., come modificata dall'art 5 del Decreto Legislativo 28/2011, è rilasciata mediante un procedimento unico al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;
- l'art. 14 della 241/90 e s.m.i. disciplina la Conferenza di Servizi, la cui finalità è comparare e coordinare i vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento in maniera contestuale ed in unica sede fisica ed istituzionale;
- ai sensi del citato art. 14 della 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede.

Rilevato che:

- La società istante **IVPC Power 7** con sede legale in Via Circumvallazione 108, Avellino P.I.: 02513460648 ha richiesto a questa Regione, in data 10/06/2008, con nota acquisita al prot. 38/6229 del 13/06/2008, ai sensi del D.Lgs. 387/2003 – art.12, l'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile - eolica della potenza di 56 MW nel Comune di Poggio Imperiale (FG) nonché delle infrastrutture di rete necessarie;
- In data 13/12/2011 la Società proponente si adeguava alla sopravvenuta DGR n.3029/10 depositando la documentazione a corredo dell'istanza di Autorizzazione Unica sul portale telematico Sistema Puglia;
- con nota acquisita al prot. 159/2147 del 01/06/2016 l'Istante trasmetteva copia dell'atto notarile di fusione per incorporazione della IVPC Power 7 srl nella **IVPC Power 6** srl con sede legale in Via Generale Giordano Orsini 40 Napoli (NA) 80132 - P.I.: 02509050643;
- In data 13/12/2011 la Società proponente si adeguava alla sopravvenuta DGR n.3029/10 depositando la documentazione a corredo dell'istanza di Autorizzazione Unica sul portale telematico Sistema Puglia;
- In ordine alle **opere di connessione** la Società **Terna spa** con note Prot. TE/P2008004271 del 14/03/2008 e Prot. TE/P2009004372 del 06/04/2009 Codice identificativo: 07011802, prevede che l'impianto eolico venga allacciato alla rete di distribuzione elettrica nazionale in antenna a 150 kV con una nuova stazione di smistamento a 150 kV da inserire in entra - esce sulla linea a 150 kV "C.P. San Severo - C.P. Portocannone", previo ripotenziamento della stessa linea e realizzazione di una futura stazione elettrica a 150/380 kV da inserire in entra - esce sulla linea a 380 kV "Foggia - Larino" mediante la realizzazione delle seguenti opere:
 1. una nuova stazione di smistamento della RTN a 150 kV in doppia sbarra con parallelo, ubicata nel Comune di San Paolo Civitate (FG);



2. raccordi a 150 kV alla linea RTN "CP Portocannone - CP San Severo";
3. ripotenziamento della linea a 150 kV "CP Portocannone - CP San Severo" nel tratto compreso tra la stazione di smistamento a 150 kV di cui al punto 1 utilizzando conduttori con caratteristiche almeno equivalenti a quelle dei conduttori in Alluminio Acciaio da 585 mm²;
4. una nuova stazione di trasformazione 380/150 kV della RTN, ubicata nel Comune di Torremaggiore (FG);
5. raccordi a 380 kV della stazione di cui al punto 4 della linea RTN a 380 kV "Foggia - Larino";
6. due nuove linee a 150 kV in semplice terna che collegano la stazione di smistamento di San Paolo Civitate di cui al punto 1 alla stazione di trasformazione di Torremaggiore di cui al punto 5.

Tale STMG è stata accettata incondizionatamente dalla Società in data 03/06/2008.

- Con Determinazione Dirigenziale n.1363 del 21/07/2016, la **Provincia di Foggia – Ufficio Ambiente**, sentito il Comitato per la V.I.A. che "... nella seduta del 18 febbraio 2016 , esaminata la documentazione, così si è espresso: Il progetto prevede la realizzazione di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica costituito da 16 aerogeneratori tripala di grande taglia marca Vestas V117-3.3MW, della potenza unitaria di 3,3 MW per complessivi di 52,8 MW, in agro del Comune di Poggio Imperiale (FG), aventi un'altezza al mozzo pari a 91,5 metri ed un diametro del rotore pari a 117 metri, comprese le relative opere di connessione alla rete ed infrastrutture indispensabili alla costruzione ed al funzionamento dell'impianto. ...", considerata la "... diversità tra la valutazione elaborata dal Comitato V.I.A. ed il parere espresso dal MIBACT -Segretariato regionale per la Puglia , circostanza che richiederebbe l'applicazione dell' art 14- quater L.241/90 per il superamento del dissenso parziale da parte della citata amministrazione preposta alla tutela del patrimonio territoriale per gli aspetti paesaggistico-storico ed artistico; Considerata inoltre la proposta della società circa lo spostamento degli aerogeneratori PGI 14B e PGI 16B avanzata in sede di conferenza di servizi del 18 marzo u.s. succitata esplicitata nelle controdeduzioni al Parere del comitato VIA; Valutate le posizioni assunte del Comitato VIA e dal MIBACT sopra riportate,; Ritenuto di assumere come prevalente il parere espresso dal MIBACT- segretariato regionale per la Puglia; ..." ha determinato di esprimere, per le motivazioni ivi riportate e che integralmente si richiamano, parere favorevole alla procedura di VIA della proposta progettuale in oggetto, ritenendo idonei gli aerogeneratori rubricati ai nn. PGI4 - PGI14B - PGI16B aventi coordinate UTM – WGS 84:

Aerogen.	X (m)	Y (m)
PGI 04	527208	4630815
PGI 14B	526786	4629296
PGI 16B	525961	4628949

Inoltre ai sensi dell'art. 14 L.R 4/2014 il detto provvedimento sostituisce "... l'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del D.lgs n. 42/2004" Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art 10 della Legge 6 luglio, n. 137"; ...".

- Con nota acquisita al prot. 159/3264 del 16/09/2016 l'Istante depositava le integrazioni documentali richieste, nonché il progetto definitivo adeguato alle risultanze della su detta Determinazione Dirigenziale della Provincia di Foggia – Ufficio Ambiente, rendendo di fatto esaminabile la proposta progettuale dagli Enti convocati in Conferenza dei Servizi.



SEZIONE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE E
DIGITALI

- Con nota prot. 159/3298 del 19/09/2016 la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali comunicava agli Enti ritenuti interessati l'avvio del procedimento e contestualmente ha convocato per il giorno 20/10/2016, presso la sede dell'Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione, la riunione della Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 14 della Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
- con nota prot. n° 159/3907 del 24/10/2016, la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali trasmetteva agli Enti interessati al procedimento copia del verbale della Conferenza di Servizi tenutasi il giorno 20/10/2016, presso la sede dell'Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione;
- con nota prot. n. 159/4724 del 28/12/2016 la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali ha comunicato agli Enti la chiusura dei lavori della Conferenza di Servizi, richiedendo contestualmente alla IVPC Power 6 srl il deposito della documentazione propedeutica al rilascio del titolo autorizzativo;
- con nota acquisita al prot. 159/358 del 01/02/2017 al IVPC Power 6 srl trasmetteva quanto richiesto con la precedente nota,

Preso atto dei pareri espressi in Conferenza di Servizi e di seguito riportati:

- nota prot. n. 368 del 13/06/2016 la **SNAM Rete Gas SpA** comunica che *"sulla base della documentazione in nostro possesso, i lavori descritti in oggetto NON interferiscono con impianti di nostra proprietà."*;
- nota prot. n. 16772 del 20/09/2016 **Comune di Torremaggiore** comunica di aver acquisito la nota di convocazione della Conferenza di Servizi;
- nota prot. n. 17821 del 28/09/2016 **Comune di Apricena** comunica di aver acquisito la nota di convocazione della Conferenza di Servizi;
- nota prot. n. 108/13184 del 28/09/2016 Regione Puglia - DIPARTIMENTO Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale ed Organizzazione SEZIONE Demanio e Patrimonio **SERVIZIO Parco Tratturi** rileva che l'attraversamento di collegamento dell'impianto progettato, interessa il terreno appartenente al demanio armentizio facente parte del tratturo "Aquila - Foggia" in agro di San Paolo Civitate e San Severo, per una occupazione complessiva da quantificare in sede di sopralluogo. Ciò premesso, esprime parere favorevole al progetto presentato, subordinato tuttavia all'analogo parere della Sovrintendenza per i Beni Archeologici di Taranto.

Si procederà al rilascio della determina di concessione demaniale successivamente all'ottenimento dell'Autorizzazione Unica ai sensi del Decreto L.vo 387 /2003, previo:

- pagamento canone anticipato da quantificare secondo la tabella Allegato A e B del Reg. Regionale n. 23 del 02-11-2011 pubblicato sul BURP n. 176 dell'11-11-2011;
- pagamento di €. 50,00 per spese di istruttoria;
- istanza di concessione in bollo da €. 16,00;
- fidejussione bancaria o assicurativa a garanzia del pagamento del canone per l'intera durata contrattuale, ovvero pagamento anticipato del canone per l'intera durata contrattuale (nove anni);
- Impegno formale a comunicare il trasferimento delle opere di connessione all'ENEL Distribuzione SpA ed al pagamento dei canoni previsti nell'eventualità che l'ENEL non richieda il subentro nella concessione.

Si precisa che l'inizio dei lavori dovrà essere subordinato al rilascio della Determina di concessione per l'attraversamento.;



- nota prot. n. 47036 del 10/10/2016 **Aeronautica Militare - Comando III Regione Aerea** esprime il parere favorevole, precisando che, per ciò che concerne la segnaletica e la rappresentazione cartografica degli ostacoli alla navigazione aerea, dovranno essere rispettate le disposizioni impartite dallo Stato Maggiore della Difesa con la circolare allegata al foglio n° 146/394/4422 del 09.08.2000 rammentando che le prescritte informazioni relative alle caratteristiche degli ostacoli dovranno essere comunicate al C.I.G.A. con un anticipo di almeno 30 gg rispetto alla data di costituzione degli stessi;
- nota prot. 27232 del 07/10/2016 **ANAS SPA** esaminata la documentazione progettuale nella parte che interferisce con la ns. statale 16 al Km 644+000, si esprime **PRELIMINARE PARERE FAVOREVOLE** alle lavorazioni previste, consistenti essenzialmente nell'attraversamento stradale con la tecnica di perforazione controllata. Resta inteso che, il parere definitivo dell'attraversamento suddetto, con le relative prescrizioni, potrà essere rilasciato a seguito della presentazione dell'istanza, corredata di elaborati grafici di dettaglio, presso l'area Amministrativa del Compartimento della Viabilità per la Puglia.
- nota prot. n. 4022 del 10/10/2016 **Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.** esprime il proprio parere favorevole di fattibilità di larga massima, per quanto di competenza, relativamente alle opere in argomento, che interferiscono con la linea ferroviaria Bologna-Lecce in corrispondenza del km. 478+240 circa e con l'elettrodotto aereo in AT della linea primaria, la cui proprietà è recentemente passata da RFI alla Società TERNA S.p.A., che dovrà quindi esprimersi circa detta interferenza per quanto di propria competenza.
- nota prot. n. 30494 del 02/12/2014 e nota prot. n. 34815 del 11/10/2016 **Marina Militare COMANDO MARITTIMO SUD – TARANTO - Ufficio Infrastrutture e Demanio** comunica che per quanto di competenza, in ordine ai soli interessi della Marina Militare, non sono ravvisabili motivi ostativi alla realizzazione dell'impianto eolico e delle relative opere connesse. Ritiene opportuno, tuttavia, rammentare la normativa afferente la segnalazione ottico-luminosa delle realizzande strutture, al fine della tutela del volo a bassa quota (anche durante l'arco notturno), in relazione alle prescrizioni che saranno all'uopo dettate dai competenti Uffici, sia militari che civili.
- nota prot. n. 75/5736 del 11/10/2015 **Regione puglia Area Politiche Per La Riqualificazione, La Tutela E La, Sicurezza Ambientale E Per L'attuazione Delle Opere Pubbliche - Servizio Risorse Idriche** comunica che nel territorio del Comune di Poggio Imperiale il generatore PGL 04 insite sul catastale n.6, che risulta ricadere in aree interessate dal vincolo della "Tutela Quantitativa", mentre piccoli tratti di cavidotti attraversano altri catastali interessati dal vincolo della "Contaminazione Salina". Le altre infrastrutture che si snodano negli altri summenzionati Comuni, non incontrano alcun vincolo, così come indicato nel Piano Regionale di Tutela delle Acque (adottato con deliberazione di Giunta regionale n. 883 del 19/06/2007 ed approvato definitivamente con deliberazione del Consiglio regionale n. 230 del 20/10/2009). Nelle suddette aree di vincolo, il P.T.A. ha previsto misure volte a promuovere la pianificazione nell'utilizzo delle acque, al fine di evitare ripercussioni sulla qualità delle stesse e a consentire un consumo idrico sostenibile, applicando le limitazioni di cui alle Misure 2.10 e Misure 2.11 dell'allegato 14 del PTA, alle quali si fa espresso rinvio, ove risultino prelievi di acqua da falda sotterranea. Con riferimento alle Stazioni Elettriche da realizzare, si fa osservare che, l'eventuale realizzazione di impianti per il trattamento di reflui civili e di acque



meteoriche, dovranno essere realizzati nel rispetto dei relativi Regolamenti Regionali n.26/2011 (reflui civili) e n.26/2013 (acque meteoriche). Da ultimo, con riferimento ad eventuali interferenze con corsi di acqua, si raccomanda, nell'esecuzione dei lavori, di adottare modalità di intervento tali da evitare ripercussioni negative sulla qualità delle acque. Tutto ciò premesso, per quanto concerne specificatamente il PTA, nulla osta alla realizzazione dell'impianto;

- nota prot. n. 10138 del 11/10/2016 il Ministero dell'Interno **Comando Prov.le Vigili del Fuoco di Foggia** comunica che gli impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica non sono assoggettati controlli di Prevenzione Incendi, ex D.lg.vo n. 139/06, non essendo compresi nell'allegato al DPR 151/2011 che riporta l'elenco delle attività il cui esercizio è subordinato alla presentazione della SCIA di prevenzione incendi. In relazione a quanto sopra, non emergendo dalla citata convocazione elementi che configurino la competenza istituzionale del C.N.V.V.F. nel procedimento di che trattasi, questo Comando si asterrà dalla partecipazione alla riunione convocata. Corre l'obbligo tuttavia evidenziare che, in caso di presenza, nell'ambito dell'impianto di che trattasi, di attività accessorie ricomprese nel già citato elenco allegato al DPR 151/2011, in particolare per quanto riguarda le attività individuate al punto 48.1.B (Macchine elettriche fisse con presenza di liquidi isolanti combustibili in quantitativi superiori 1 mc) dell'allegato al sopracitato D.P.R. il relativo titolare è tenuto all'attuazione degli adempimenti di cui agli artt. 3 e 4 di detto decreto prima dell'inizio effettivo dei lavori per quanto attiene la specifica valutazione di progetto per le singole attività (art. 3) poi, in fase conclusiva dei lavori (art. 4), per quanto attiene la presentazione della S.C.I.A., il tutto nel rispetto del D.M. 15.07.2014, regola tecnica da applicarsi alle macchine di cui sopra. Per il collegamento aereo da 150 KV si dovrà seguire la procedura di approvazione del progetto da parte di questo Comando di cui alla Lettera Circolare M.I. n. 7075 del 27/4/2010. Deve parimenti evidenziarsi che, anche in caso di attività non soggette al controllo, sussiste comunque l'obbligo a carico del titolare dell'osservanza delle vigenti norme di prevenzione incendi e di sicurezza antincendio, ivi compresa l'adozione delle misure degli apprestamenti e delle cautele finalizzate a scongiurare il rischio di incendio ed a mitigare le conseguenze in caso di accadimento.
- nota prot. n. 20015 del 12/10/2016 **Comune di Troia** comunica di aver acquisito la nota di convocazione della Conferenza di Servizi;
- nota prot. n. 64/24152 del 14/10/2016 la Regione Puglia - Dipartimento Mobilità, qualità urbana, opere pubbliche e paesaggio Sezione LLPP - **Servizio Struttura Tecnica Provinciale di Foggia**, rilevato che l'interferenza della linea elettrica con il corso d'acqua "Vallone Chiagna Mamma" ed altri corsi d'acqua ricade nel Comprensorio di Bonifica della Capitanata, per cui trovano applicazione le disposizioni del Regolamento Regionale 1 agosto 2013 nr. 17. Tenuto conto che ai sensi del predetto Regolamento è previsto che il Consorzio competente, nel l'istruire la domanda di concessione per l'attraversamento delle aree del Demanio Idrico è tenuto a richiedere il parere al Ufficio Coordinamento Strutture Tecniche Provinciale competente per territorio. Rilevato che l'impianto interferisce con il corso d'acqua "Vallone Chiagna Mamma" ed altri corsi d'acqua interessando l'agro dei comuni di Poggio Imperiale e San Paolo di Civitate ed altri corsi d'acqua e che per l'attraversamento degli stessi dovrà essere adottata la modalità di



attraversamento mediante spingi tubo/toc, per cui non vi saranno modifiche alla consistenza e durevolezza delle sponde e con le seguenti prescrizioni:

- La profondità di interramento, non sia inferiore a mt. 2.00 dal fondo dell'alveo,
- nel caso in cui l'attraversamento risulti realizzato in prossimità di opere idrauliche, o opere d'arte, salvo verifiche dell'Autorità di Bacino, la profondità non dovrà essere inferiore a mt. 5(cinque) metri dal fondo dell'alveo, e mantenuta sino ai pozzetti laterali di ispezione e verifica,
- apposizione sui lati dei corsi d'acqua di segnalazione di pericolo derivante da folgorazione per contatto da conservare per il periodo in cui l'atto amministrativo di concessione ha la validità,
- distanza di mt. 20 .00 dall'alveo del canale dei punti di immersione ed emersione del cavo
- esclusione, ai fini di evitare inconciliabili parallelismi ed interferenze, di presenza nei pressi dell'attraversamento di ulteriori cavi relativi a connessioni di altri campi eolici o impianti elettrici e telefonici.

Tanto si rileva in via preliminare, in quanto, essendo vigente il Regolamento Regionale 1 agosto 2013 nr. 17, che dà attuazione a quanto stabilito dall'art. 10 della L.R. 13 marzo 2012 nr. 4, per le interferenze con i corsi d'acqua sistemati con i fondi della bonifica (opere pubbliche di bonifica art. 6 L.R. 4/2012) e le opere di connessione alla rete T.E.R.NA. interferenti con i corsi d' acqua, la concessione dovrà essere richiesta al Consorzio. Tale norma, comunque non deroga al principio stabilito dal R.D. 25.07.1904 nr. 523, per cui gli interventi che si realizzano negli alvei fluviali o pertinenze idrauliche, soggiacciono alla inderogabile previsione di «autorizzazione» ai fini idraulici, da richiedersi alla «Autorità Idraulica», rappresentata da questo Ufficio, salvo che il territorio interessato ricada all'interno di comprensori di Bonifica le cui previsioni di sistemazione dei corsi d'acqua hanno avuto pratica applicazione. Verificata la compatibilità della richiesta con gli interessi pubblici e con la possibilità di attuazione delle norme di salvaguardia e tutela dei beni del Demanio Idrico in quanto non in contrasto con la disciplina di tutela imposta dal P.A.I. (Piano di Assetto Idrogeologico) approvato dall'Autorità di Bacino della Puglia. Ritenuto che il corso d'acqua "Vallone Chiagna Mamma" è iscritto al nr. 87 dell'Elenco delle Acque Pubbliche della Provincia di Foggia approvato con il R.D. 20 dicembre 1914 nr. 6941. Tenuto conto che oltre ad essere corso d'acqua pubblica, in quanto scorrente in un comprensorio da bonificare, il corso d'acqua "Vallone Chiagna Mamma", ha avuto sull'intera asta fluviale identificata come <<corso d'acqua pubblica>>, interventi tesi a sistemare il suo corso, a regolare lo scorrere delle acque e a ridurre le situazioni di esondazione di acque raggiungendo quindi i fini che la bonifica del territorio, intendeva perseguire. Per quanto di competenza e per quanto sopra esposto, si ritiene di poter rilasciare il proprio parere favorevole, propedeutico al rilascio da parte del Consorzio di Bonifica della Capitanata, della concessione demaniale;

- nota prot. n. 4634 del 19/10/2016 **Comune di Poggio Imperiale** esprime parere favorevole all'approvazione alla proposta progettuale con la prescrizione che le strade soggette ad interventi per la realizzazione dei sottoservizi siano ripristinate tenuto conto della presenza dei corsi d'acqua intercettati e delle opere d'arte. Inoltre, riguardo alla dismissione e ripristino, valutato il piano di dismissione proposto dalla ditta (ETK5E66_Doc_A14), ritenuto di applicare maggiorazioni per spese tecniche che l'Ente dovrà sostenere in caso dovesse sostituirsi al proponente, si ritiene congruo, per quanto di competenza di questo Comune, che la garanzia venga prodotta di importo non inferiore a € 165.000,00 (€ 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata come da linee guida regionali). L'importo deve essere garantito a mezzo di Fidejussione bancaria o



assicurativa di aziende di credito/Imprese di assicurazione europee che deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della dell'Ente garantito. La durata deve sussistere senza soluzione di continuità per tutta la durata di esercizio dell'impianto e fino alla avvenuta rimessa in pristino dei luoghi. L'oggetto della garanzia deve essere adeguato almeno ogni quinquennio alla intervenuta variazione dell'indice ISTAT. Il presente parere è reso fatti salvi:

- il parere dell'Autorità di Bacino per gli attraversamenti dei corsi d'acqua;
- il parere degli enti proprietari delle infrastrutture e dei sottoservizi intercettati (bonifica, AQP, Enei Ferrovie ecc.)
- il rispetto della vigente normativa in materia edilizia, ambientale, sanitaria e di sicurezza.

▪ nota Prot. 5909 del 20/10/2016 Codice identificativo: 201600124, la Società **Terna spa** comunica che ha comunicato il proprio parere di rispondenza della documentazione progettuale ricevuta, relativa alle opere RTN per la connessione, ai requisiti di cui al Codice di Rete con nota Prot. 5908 del 20/10/2016;

▪ nota prot. n. 079/7830 del 20/10/2016 Regione Puglia Area Politiche per la Mobilità e la Qualità Urbana - Servizio Urbanistica - Ufficio **Osservatorio Abusivismo e Contenzioso**, premesso che in merito al procedimento autorizzativo di cui all'oggetto rilascia attestazione di vincolo demaniale di uso civico di cui all'art. 5 comma 2 della L.R. n. 7/98, attesta che, dagli atti delle verifiche demaniali esistenti in Ufficio:

- non risultano gravati da Uso Civico i terreni attualmente individuati come da elenco riportato nella nota prot. n. 079/7830 del 20/10/2016 e che qui si intende integralmente riportato;
- le p.lle 20-142-143-140 del Fg.12 del Comune di San Paolo di Civitate, la p.lla 99 del Fg. 7 e la p.lla 292 del Fg. 23 del Comune di San Severo, nonché la p.lla 73 del Fg. 26 del Comune di Torremaggiore, risultano far parte del R. Tratturo L'Aquila-Foggia, a tale riguardo, la presente attestazione viene trasmessa per opportuna conoscenza e per le eventuali valutazioni di competenza, al Servizio regionale Parco Tratturi;
- risultano nello "Stato 1 degli immobili messi nei demani universali Palude Alvano e Difesa della Città ed illegalmente occupati, per i quali si propone la legittimazione" della verifica del Comune di Lesina del 25.01.1965 redatta dal perito istruttore Michele Castellano, quali Terre occupate gravate da uso civico e proposte per la legittimazione, quelle di cui al Fg. 45 p.lle. 74-75-76 e Fg. 46 pt. 34 come da elenco riportato nella nota prot. n. 079/7830 del 20/10/2016 e che qui si intende integralmente riportato; Si precisa che la p.lla 208 del Fg. 45, oggetto di richiesta, deriva dalla originaria p.lla 75 riportata nello Stato degli Occupatori come riportato. Il terreno di cui al sopra riportato elenco è legittimato ai sensi dell'art. 54 della L.R. 14/2004 e ss.mm.ii.. Le operazioni di affrancazione dei canoni sono state delegate ai Comuni di competenza.
- per il Comune di San Paolo di Civitate dagli atti delle verifiche demaniali esistenti attualmente In Ufficio dal DECRETO DI AFFRANCAZIONE DI USI CIVICI dell' Avv. Giuseppe Spinelli, Magistrato di Cassazione, Commissario per la liquidazione degli Usi Civici di Bari, datato 22/05/1959, registrato a Bari il 27/05/1959 al n. 10166 mod. III, risulta, tra le altre terre affrancate, quanto attualmente individuati come da elenco riportato nella nota prot. n. 079/7830 del 20/10/2016 e che qui si intende integralmente riportato; Si precisa che del Fg. 13 la p.lla 125, oggetto di richiesta, deriva dalla originaria p.lla 10, le p.lle 52-154-106-67-155-160-68 derivano dal



frazionamento della originaria p.lla 11, la p.lla 107 derivano dal frazionamento della originaria p.lla 25, le p.lle 59-60- 61 derivano dal frazionamento della originaria p.lla 19, la p.lla 73 deriva dal frazionamento della originaria p.lla 30, le p.lle 74-75-76 derivano dal frazionamento della originaria p.lla 31, le p.lle 39-40-41-114 derivano dal frazionamento della originaria p.lla 24, le p.lle 82-104-81 derivano dal frazionamento della p.lla 44, mentre rispetto al Fg. 12 le p.lle 98-99-100-178-179-180 derivano dal frazionamento della originaria p.lla 14, le p.lle 110-181-182-183 derivano dal frazionamento della originaria p.lla 11, la p.lla 191 deriva dal frazionamento della originaria p.lla 15, le quali (p.lle 10-11-25-19-30-31-24-44 del Fg. 13 e le p.lle 14-11-15) sono riportate nel Decreto di Affrancazione di cui sopra.

Ai sensi dell' art. 17 della L.R. 32/2001, le operazioni di affrancazione dei canoni, nonché dei censi, dei livelli e di tutte le altre prestazioni perpetue di natura demaniale, sono state delegate ai Comuni di competenza.

- il **Ministero delle Attività Produttive UNMIG** ha comunicato con precedente nota che dal 1 Luglio 2012 sono entrate in vigore le nuove disposizioni di rilascio del nulla osta minerario impartite con circolare del Direttore generale per le risorse minerarie ed energetiche dell'11.06.2012, prot. n. 11626; tali disposizioni prevedono che i proponenti la realizzazione di nuove linee elettriche devono sempre effettuare autonomamente la verifica puntuale della interferenza dei progetti con i titoli minerari per idrocarburi secondo le indicazioni dettagliate nella citata circolare reperibile sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico.

La società **IVPC Power 6 srl**, con nota acquisita al prot. n. 159/3848 del 20/10/16 ha depositato Dichiarazione di non Interferenza con Attività Minerarie in attuazione della Direttiva Direttoriale 11 giugno 2012 del Direttore generale delle risorse minerarie ed energetiche del Ministero dello sviluppo economico in cui ha previsto la semplificazione delle procedure per il rilascio del Nulla osta dell'autorità mineraria ai sensi dell'articolo 120 del Regio Decreto 11dicembre1933, n. 1775.

- nota prot. 117558 del 15/11/2016 **ENAC**, in ordine alla valutazione di compatibilità ostacoli e pericoli alla navigazione aerea per l'installazione di n. 3 aerogeneratori aventi altezza totale pari a 150,0 m., sulla base di quanto previsto al cap.4 del Regolamento ENAC per la Costruzione e l'Esercizio degli Aeroporti "valutazione e limitazione ostacoli, in esito all'istruttoria valutativa condotta, visto il parere ENAV reso con nota parere prot. DSNA/PSA/SCSC16530 del 10.11.2016 secondo cui:

- Annessi ICAO 4, 14 e DOC 8697: non vi sono implicazioni per quanto riguarda gli aeroporti di competenza ENAV S.p.A., tuttavia l'impianto in argomento, di altezza uguale/superiore a 100 m AGL è soggetto a pubblicazione;
- procedure strumentali di volo: la valutazione è di competenza di Aeronautica Militare;
- verifica interferenze con i sistemi NAV/COM/RADARENAV: non vi sono implicazioni per quanto riguarda i sistemi in argomento di competenza ENAV S.p.A.:

si autorizza l'intervento proposto alle seguenti condizioni:

- a) gli aerogeneratori, presentando un'altezza dal suolo superiore ai 100 m, dovranno essere muniti di apposita segnaletica cromatica (pale eoliche verniciate con numero 3 bande alternate di colore rosso e bianco, ciascuna di larghezza pari a 6 m e con le estremità di colore più scuro, in modo da impegnare gli ultimi 18 m delle pale stesse) e luminosa (lampade poste sulla torre in numero, caratteristiche cromatiche e intensità luminosa conformi quanto previsto nel capitolo 4 del Regolamento per la Costruzione e l'Esercizio degli Aeroporti in funzione dell'altezza massima del



complesso torre e raggio pala). Si rappresenta che per la segnaletica luminosa non è possibile l'utilizzo di combinazioni di luci bianche e rosse;

- b) dovrà essere prevista a cura e spese del proprietario una procedura manutentiva che preveda, tra l'altro, il monitoraggio della segnaletica con frequenza minima mensile e la sostituzione delle lampade al raggiungimento dell'80% della prevista vita utile;
- c) gli aerogeneratori, presentando un'altezza dal suolo non inferiore ai 100 m, necessitano di pubblicazione aeronautica. A tal fine, prima dell'inizio dei lavori e con almeno 3 mesi di preavviso, il Proponente dovrà inviare ad ENAV la comunicazione di inizio lavori e contestualmente, per ciascun aerogeneratore, dovrà confermare i seguenti dati definitivi: le coordinate sessagesimali in WGS84 (formato gradi, primi, secondi con decimale), l'altezza massima rispetto al piano campagna (torre+ raggio pala), la quota assoluta al top (valutata rispetto al livello medio mare), la segnalazione ICAO diurna e notturna adottata, l'effettiva data di avvenuta attivazione della segnalazione notturna.

Si rappresenta che nel progetto non sono state fornite indicazioni in merito all'utilizzo di eventuali gru di cantiere, per le quali, pertanto, dovrà essere inoltrata apposita istanza alla scrivente Direzione. Si comunica quanto sopra fermo restando quanto di competenza dell'Aeronautica Militare in materia demaniale, di procedure strumentali di volo e di volo a bassa quota (rif. circolare allegata al foglio n. 146/394/4422 del 09/08/2000).

- nota prot. n. 187839 del 17/11/2016 fascicolo 1602/ il **Ministero Sviluppo Economico - Dipartimento per le Comunicazioni - Ispettorato territoriale Puglia, Basilicata e Molise** trasmetteva in allegato il Nulla Osta alla Costruzione dell'elettrodotto interrato MT per la connessione alla RTN di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica per una potenza complessiva di 9,90 MWe che sarà realizzato dalla Società IVPC Power 6 s.r.l. Si precisa che l'allegato nulla osta deve intendersi solo per la parte di elettrodotto non soggetta all'art. 95 comma 2/bis per la quale invece il nulla osta è sostituito da un'attestazione di conformità del gestore. In fase esecutiva delle opere, la società dovrà garantire il rispetto delle norme tecniche e delle prescrizioni di legge in tutti i punti di attraversamento, parallelismo o avvicinamento con le linee di telecomunicazioni, assicurando l'eliminazione di ogni interferenza elettrica. Si informa altresì che l'allegato Nulla Osta consente l'esercizio, ovvero, l'allaccio delle opere di cui all'oggetto alla Rete Elettrica Nazionale. L'ispettorato resta in attesa della comunicazione di ultimazione dei lavori, da parte della Società IVPC Power 6 s.r.l., ai fini della dichiarazione di esecuzione nel rispetto delle norme, come da modello. La comunicazione dovrà pervenire entro 10 giorni dalla connessione delle opere alla Rete Elettrica Nazionale. Si avvisa che il Nulla Osta alla costruzione dell'elettrodotto di cui all'oggetto è rilasciato esclusivamente a favore della società IVPC Power 6 s.r.l., eventuali passaggi della titolarità dell'impianto a favore di altro soggetto dovranno essere tempestivamente comunicati allo scrivente Ispettorato, pena l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 98 del D.lgs 259/03. Nell'allegato alla nota prot. n. 187839 del 17/11/2016 fascicolo 1602/ il **Ministero Sviluppo Economico - Dipartimento per le Comunicazioni - Ispettorato territoriale Puglia, Basilicata e Molise**, sussistendone i presupposti di legge, rilasciava alla suddetta Società IVPC Power 6 s.r.l. NULLA OSTA alla costruzione ed esercizio, secondo il progetto presentato, di un elettrodotto MT per la connessione alla RTN di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica per una potenza complessiva di 9,90 MW



e relative opere connesse sito nel comune di Poggio Imperiale, subordinandolo all'osservanza delle seguenti condizioni:

- 1) che tutte le opere siano realizzate in conformità alla normativa vigente e alla documentazione progettuale presentata;
- 2) che siano rispettate, in tutti i punti di interferenza con linee di telecomunicazione (attraversamento, parallelismo, avvicinamento) tutte le norme Tecniche le prescrizioni di legge vigenti in materia, in modo da assicurare l'eliminazione di ogni interferenza elettrica.

Il presente Nulla Osta è concesso in dipendenza dell'atto di sottomissione redatto dalla IVPC Power 6 s.r.l. e registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Napoli, in data 07/05/2013 al n° 6552, serie 3, senza alcun pregiudizio delle clausole in esso contenute e fatti salvi i diritti che derivano al Ministero dello Sviluppo Economico dal R.D. n. 1775 dell'11/12/1933;

- nota prot. n. 198808 del 05/12/2016 fascicolo 1647/PZ il **Ministero Sviluppo Economico - Dipartimento per le Comunicazioni - Ispettorato territoriale Puglia, Basilicata e Molise**, Con riferimento alla costruzione di un elettrodotto aereo AT/150 KV di collegamento tra la sottostazione utente di trasformazione 30/150 KV e la stazione TERNA di San Paolo Civitate (FG) rilascia il parere favorevole per tale realizzazione di quanto richiesto. Sarà cura dei responsabili dell'Ministero verificare il rispetto, da parte della I.V.P.C. POWER 6 S.r.l. di tutte le prescrizioni previste nella dichiarazione d'impegno e rilasciare a codesto Ufficio Ambiente e Infrastrutture il conclusivo attestato di conformità dell'opera elettrica.
- nota prot. 20414 del 18/11/2016 il **COMANDO MILITARE ESERCITO "PUGLIA"** esprimeva parere favorevole rappresentando che, non essendo noto se la zona interessata ai lavori sia stata oggetto di bonifica sistematica, ai fini della valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza sul posto di lavoro (art. 15 del D. Lgs. 81 /2008), si evidenzia l'esistenza del rischio di presenza di ordigni residuati bellici interrati, pertanto che detto rischio è totalmente eliminabile con la bonifica di ordigni bellici, per l'esecuzione della quale si dovrà presentare apposita istanza all'Ufficio BCM del 10° Reparto Infrastrutture di Napoli, competente per il territorio;
- nota prot. 64/3466 del 13/02/2017 la Regione Puglia - Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche E Paesaggio - Sezione Lavori Pubblici - **SERVIZIO TECNICO ED ESPROPRI** preso atto degli atti integrativi trasmessi con mail del 30.01.2016, relativi alle prescrizioni formulate da questo Servizio con propria nota n. 26340 del 09.11.2016, ritiene, in linea generale che tali atti risultano esaustivi e pertanto, si **ESPRIME PARERE FAVOREVOLE** in ordine all'approvazione del progetto in questione ed alla declaratoria di pubblica utilità.

Con riferimento a tutte le intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta ed assensi comunque denominati in materia ambientale necessari alla conclusione positiva del procedimento, si rappresenta che:

irritualmente sono stati acquisiti pareri/nulla osta di Enti che andavano resi nell'ambito del procedimento di valutazione d'impatto ambientale in quanto, come disposto dalla D.G.R. 23 ottobre 2012, n. 2122 che ha individuato le modalità di attuazione del principio di cui all'art. 26 comma 4 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., viene assegnato al



provvedimento di valutazione d'impatto ambientale una funzione di coordinamento di tutte le intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta ed assensi comunque denominati in materia ambientale, necessari per la realizzazione e l'esercizio dell'opera o dell'impianto in materia ambientale. Appare palese che detti pareri/nulla osta e relative prescrizioni sono quindi recepiti nel provvedimento di valutazione d'impatto ambientale D.D. n.1363 del 21/07/2016, della Provincia di Foggia – Ufficio Ambiente. Pertanto la presa in considerazione, in sede di Conferenza dei Servizi ex D.Lgs. 387/2003, di detti pareri costituirebbe un'inutile duplicazione e, quindi, aggravio ingiustificato del procedimento in contrasto con i Principi generali dell'attività amministrativa.

Con riferimento alla conclusione positiva del procedimento, subordinata all'acquisizione di più pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi da diverse amministrazioni, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici, relativa alla realizzazione dell'impianto eolico in oggetto, si rappresenta che non è pervenuto alcun parere/nulla osta da parte degli Enti di seguito elencati, ancorché convocati nell'ambito del modulo procedimentale di Conferenza dei Servizi:

- Regione Puglia - Dipartimento Mobilità, qualità urbana, opere pubbliche e paesaggio
Sezione Ciclo Rifiuti E Bonifiche - Servizio Attività Estrattive;
- Regione Puglia - Dipartimento Risorse finanziarie e strumentali, personale e organizzazione - Sezione Demanio e Patrimonio;
- Regione Puglia - Dipartimento Mobilità, qualità urbana, opere pubbliche e paesaggio -
Sezione Difesa del Suolo e del rischio sismico;
- Regione Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale Ed Ambientale - Servizio
Provinciale Agricoltura di Foggia;
- Regione Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale Ed Ambientale - Sezione
Foreste di Foggia;
- Provincia di Foggia;
- Provincia di Foggia - Ufficio Ambiente
- Comune di Poggio Imperiale
- Comune di San Paolo di Civitate
- Comune di San Severo
- Comune di Torremaggiore
- Comune di Apricena
- Direzione Generale Territoriale del Sud e Sicilia - Sezione U.S.T.I.F;
- Ministero Sviluppo Economico - Sezione U.S.T.I.F
- Consorzio di Bonifica della Capitanata
- Autorita' di Bacino Interregionale dei fiumi Trigno, Biferno e Minori, Saccione e Fortore
- Comando Militare Esercito Puglia
- Acquedotto Pugliese SpA;

Sul punto giova rilevare che nelle note di convocazione della Conferenza dei Servizi vi era espresso riferimento ad ogni Amministrazione/Ente convocata che: ai sensi dell'art.14ter comma 7 Legge n.241/90 e s.m.i., "... All'esito dell'ultima riunione, [...] l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione della conferenza, con gli effetti di cui all'articolo 14-quater, sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza tramite i rispettivi rappresentanti. Si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione, ovvero abbia espresso un



dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza...."

Con riferimento alla procedura di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità si evidenzia quanto segue:

- la Regione Puglia - Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche E Paesaggio - Sezione Lavori Pubblici - **SERVIZIO TECNICO ED ESPROPRI** con nota prot. 64/26340 del 09/11/2016, rilasciava parere non definitivo subordinando la declaratoria di pubblica utilità dell'opera alle prescrizioni ed osservazioni ivi contenute ed innanzi riportate;
- la Regione Puglia - Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro - **SEZIONE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE E DIGITALI**, con nota prot. 159/3447 del 29/09/2016, comunicava, Ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. n. 327/ 2001 e ss. m m. ii., dell'art. 10 L. R. 22.02.2005 n. 3 e ss. e dell'art. 7 e seguenti della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e succ. mod. testi vigenti, ai **Comuni di Poggio Imperiale, Apricena, San Paolo Civitate, San Severo, Torremaggiore** ed alla Società **IVPC Power 6 srl**, avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo alle ditte proprietarie dei terreni interessati ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità, invitando la Società in indirizzo alla pubblicazione su due quotidiani, uno a carattere nazionale e uno a carattere regionale dell'avviso in oggetto indicato ed allegato alla nota di cui trattasi, e contestualmente invitando i Comuni interessati a pubblicare presso il proprio albo pretorio l'avviso in questione per la durata prevista dal D.P.R. 327/2001 e s.m.i.
- con nota acquisita al prot. 159/4140 del 10/11/2016 la Società **IVPC Power 6 srl**, trasmetteva copia dell'Avviso di esproprio pubblicato sui quotidiani " la Gazzetta del Mezzogiorno – Nazionale" e sul "la Gazzetta del Mezzogiorno – Provincia di Foggia", entrambi in data 11 Ottobre 2016;
- il **Comune di San Paolo Civitate** con nota prot. n. 6321 del 26/10/2016, ha inviato attestazione di avvenuta pubblicazione al proprio Albo Pretorio dal 10/10/2016 al 25/10/2016 specificando che non sono pervenute opposizioni alla richiesta;
- il **Comune di Poggio Imperiale** con nota al prot. n. 159/4338 del 23/11/2016, ha inviato attestazione di avvenuta pubblicazione al proprio Albo Pretorio dal 21/10/2016 al 22/11/2016;
- il **Comune di San Severo** come desunto dal proprio Albo Pretorio Online, ha proceduto alla pubblicazione, al n. registro 2016-3056 dal 16/11/2016 al 16/12/2016;
- il **Comune di Torremaggiore**, come desunto dal proprio Albo Pretorio Online, ha proceduto alla pubblicazione, al n. registro 2016-1947 n. atto 21285, dal 16/11/2016 al 16/12/2016;
- il **Comune di Apricena** con nota prot. n. 23579 del 19/12/2016, ha inviato attestazione di avvenuta pubblicazione al proprio Albo Pretorio alla posizione 1609 dal 16/11/2016 al 16/12/2016;
- presso la Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro - **SEZIONE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE E DIGITALI** risultano pervenute osservazioni in merito all'avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto



definitivo alle ditte proprietarie dei terreni interessati ai fini della dichiarazione di pubblica utilità delle opere dalla ditta catastale Società Agricola Vinfra srl;

- con nota acquisita al prot. 159/4347 del 25/11/2016 la Società Agricola Vinfra srl proprietaria di alcune aree ricadenti nel comune di Torremaggiore ribadiva le proprie osservazioni, lamentando genericamente problematiche di natura idraulica, già esposte in precedenti comunicazioni in capo ad altra società del 13.2.2015, del 23.1.2015 e del 19.3.2014, e contestualmente richiedeva espressamente l'effettuazione di un sopralluogo;
- con nota prot. 159/4392 del 29/11/2016, la Regione Puglia - Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro - **SEZIONE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE E DIGITALI**, trasmetteva dette osservazioni oltre che all'Istante, ai soggetti ritenuti interessati richiedendo riscontro a tali osservazioni;
- con note acquisite al prot. 159/4558 del 13/12/2016 e prot. 159/4560 del 13/12/2016 Società Agricola Vinfra srl ribadiva il persistere di problemi di natura idraulica su dette aree;
- con nota acquisita al prot. 159/4610 del 16/12/2016 la Società IVPC Power 6 srl riscontrava le suddette osservazioni comunicando che *"... il progetto delle opere di rete [...] è stato allegato al progetto generale degli interventi di cui all'impianto ed ha ottenuto valutazione positiva dal Comitato Tecnico VIA presso la Provincia di Foggia e successivamente è stato oggetto del relativo provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale. Inoltre, lo stesso, ha concluso con esito favorevole la Conferenza di Servizi convocata ai sensi del D.L.vo 387/2003 in seduta definitiva il 20. 10.2016 alla quale con nota prot. 0003361 del 28.09.2016 di codesto ufficio, sono stati convocati tutti gli enti preposti al rilascio di pareri vincolanti. A tale data e in tale conferenza, non risultano pervenute osservazioni di merito da parte degli organismi preposti, inclusa l'Autorità di Bacino competente per territorio che pure risulta ritualmente convocata. ..."*;
- la Regione Puglia - Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro - **SEZIONE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE E DIGITALI**, rilevato che la D.G.R. 2122/2012, in attuazione del principio di cui all'art. 26 comma 4 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. assegna al provvedimento di valutazione d'impatto ambientale una funzione di coordinamento di tutte le intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta ed assensi comunque denominati in materia ambientale, necessari per la realizzazione e l'esercizio dell'opera o dell'impianto in materia ambientale, tra cui rientra espressamente *"... parere di conformità al PAI dell'Autorità di Bacino per progetti ricadenti in aree perimetrate ..."*, ha comunque portato a conoscenza dell'Autorità di Bacino Interregionale dei fiumi Trigno, Biferno e Minori, Saccione e Fortore, nonché della Provincia di Foggia - Ufficio Ambiente, delle problematiche di natura idraulica genericamente lamentate dalla Società Agricola Vinfra srl, invitando, entro congruo termine, detta autorità ad esprimersi in merito, decorso inutilmente detto termine si sarebbe proceduto ai sensi dell'art.14 ter comma 7 Legge n.241/90 e s.m.i.;
- con nota prot. 159/451 del 07/02/2017, la Regione Puglia - Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro - **Sezione Infrastrutture Energetiche E Digitali**, a valle di una serie di comunicazione intercorse fissava il richiesto sopralluogo alla data del 13/02/2017 congiuntamente agli interessati, tra cui in



- particolare l'Autorità di Bacino Interregionale dei fiumi Trigno, Biferno e Minori, Saccione e Fortore.
- con nota prot. 159/741 del 01/03/2017, la Regione Puglia - Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro - **Sezione Infrastrutture Energetiche E Digitali**, trasmetteva apposito verbale riportante le posizioni rappresentate durante detto sopralluogo;
 - nella nota prot. 159/741 del 01/03/2017, la Regione Puglia - Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro - **Sezione Infrastrutture Energetiche E Digitali**, rappresentava che tra i suoi compiti non rientrano valutazioni tecniche degli elaborati progettuali agli atti della conferenza, né valutazioni relative a problematiche di natura ambientale che trovano composizione nell'ambito della procedura di VIA o rientrano nella competenza di enti e soggetti invitati alla conferenza medesima, e che tantomeno può sostituirsi ad Enti cui istituzionalmente è attribuito il compito di assicurarsi della difesa del suolo, di usi di razionale sviluppo economico e sociale, nonché tutela degli aspetti ambientali ad essi connessi. Difatti rileva la D.G.R. 2122/2012 che, in attuazione del principio di cui all'art. 26 comma 4 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. assegna al provvedimento di valutazione d'impatto ambientale una funzione di coordinamento di tutte le intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta ed assensi comunque denominati in materia ambientale, necessari per la realizzazione e l'esercizio dell'opera o dell'impianto in materia ambientale, tra cui rientra espressamente il "... *parere di conformità al PAI dell'Autorità di Bacino per progetti ricadenti in aree perimetrate* ...". Pertanto attraverso lo strumento delle osservazioni, è stato posto il privato in condizione di interloquire utilmente con la p.a., garantendo la giusta pubblicità e l'effettiva e non meramente formale partecipazione al procedimento.
 - alla data del 01/03/2017, presso la Regione Puglia - Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro - **Sezione Infrastrutture Energetiche E Digitali** non risultano pervenute ulteriori osservazioni, oltre a quelle su riportate, in merito all'avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo alle ditte proprietarie dei terreni interessati ai fini della dichiarazione di pubblica utilità delle opere;

Considerato che:

- la Società con nota consegnata a mano e acquisita al prot. n. 159/358 del 01/02/2017 provvedeva al deposito della documentazione propedeutica al rilascio del titolo autorizzativo richiesta con nota prot. n. 159/4724 del 28/12/2016;
- ai sensi dell'art. 12 comma 3 del D.Lgs. 387/2003 nel procedimento per il rilascio dell'Autorizzazione Unica sono ricomprese anche le opere di connessione alla rete e le infrastrutture necessarie all'esercizio dell'impianto;
- è quindi possibile adottare la determinazione di conclusione del procedimento con l'Autorizzazione Unica per la costruzione ed esercizio di:
 - un impianto di produzione di energia elettrica di tipo eolico della potenza elettrica complessiva di 9,90 MWe sito nel Comune di Poggio Imperiale costituito da 3 aerogeneratori, rubricati ai nn. PGI4 - PGI14B - PGI16B, posizionati secondo le seguenti coordinate, come da Determinazione Dirigenziale n.1363 del 21/07/2016, della Provincia di Foggia – Ufficio Ambiente, e di seguito espresse in tabella:



AEROGENERATORE N.	COORDINATE UTM – WGS 84	
	X	Y
PGI 04	527208	4630815
PGI 14B	526786	4629296
PGI 16B	525961	4628949

- delle opere connesse (Codice identificativo: 07011802) costituite sinteticamente da:
 1. una nuova stazione di smistamento della RTN a 150 kV in doppia sbarra con parallelo, ubicata nel Comune di San Paolo Civitate (FG);
 2. raccordi a 150 kV alla linea RTN "CP Portocannone - CP San Severo";
 3. ripotenziamento della linea a 150 kV "CP Portocannone - CP San Severo" nel tratto compreso tra la stazione di smistamento a 150 kV di cui al punto 1 utilizzando conduttori con caratteristiche almeno equivalenti a quelle dei conduttori in Alluminio Acciaio da 585 mm²;
 4. una nuova stazione di trasformazione 380/150 kV della RTN, ubicata nel Comune di Torremaggiore (FG);
 5. raccordi a 380 kV della stazione di cui al punto 4 della linea RTN a 380 kV "Foggia - Larino";
 6. due nuove linee a 150 kV in semplice terna che collegano la stazione di smistamento di San Paolo Civitate di cui al punto 1 alla stazione di trasformazione di Torremaggiore di cui al punto 5.
- in data 09/02/2017 sono stati sottoscritti tra la Regione Puglia e la Società **IVPC Power 6 srl** l'Atto unilaterale d'obbligo ai sensi della Delibera di G.R. n. 3029 del 30/12/2010;
- l'Ufficiale Rogante del Servizio Contratti Appalti, in data 28/02/2017 ha provveduto alla registrazione dell'Atto Unilaterale d'Obbligo al repertorio n. 019107;
- il progetto definitivo fa parte integrante del presente atto ed è vidimato n. 1 originale e n. 6 copie dalla Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali;
- ai fini dell'applicazione della normativa antimafia di cui al D.Lgs. 159/2011 ed in particolare con riferimento agli artt. 67 comma 5 e 84 comma 2, il Servizio ha acquisito:
 - Documentazione antimafia ai sensi dell'art. 67 del D.Lgs. n. 159/11 prodotta dai soggetti indicati dall'art. n. 85 del medesimo decreto.
 - Copia di visura camerale storica della società di data non anteriore a 6 mesi.
- Si rappresenta a tal fine che il presente provvedimento di A.U. comprende la clausola di salvaguardia di cui all'art. 92 c. 3 del D.Lgs. 159/2011, per cui la determinazione è rilasciata sotto condizione di revoca in caso di informazione antimafia negativa da parte del Prefetto competente.

Sulla base di quanto riportato in narrativa si ritiene di adottare, ai sensi del comma 6 bis dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i., la determinazione di conclusione del procedimento con il rilascio dell'Autorizzazione Unica.

La società **IVPC Power 6 srl** è tenuta a depositare sul portale telematico regionale www.sistema.puglia.it nella Sezione "Progetti Definitivi" il progetto approvato in sede di Conferenza di Servizi nonché gli strati informativi dell'impianto eolico e delle relative opere di connessione elettrica georiferiti nel sistema di riferimento UTM WGS84 Fuso 33N, entro il termine di 90 giorni dalla notifica della presente determinazione.



SEZIONE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE E
DIGITALI

Ai sensi dell'art. 5 del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161 e ss.mm.ii. recante "Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo", entrato in vigore il 6 ottobre 2012, la società **IVPC Power 6 srl** deve presentare all'Autorità competente al rilascio dell'Autorizzazione Unica, almeno 90 giorni prima dell'inizio dei lavori per la realizzazione dell'opera, il Piano di Utilizzo in conformità all'Allegato 5 dello stesso D.M. n.161/2012, nonché il piano di gestione dei rifiuti.

L'adozione del provvedimento di Autorizzazione Unica è effettuato sotto riserva espressa di revoca ove, all'atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti di cui ai punti precedenti o alle dichiarazioni rese in atti, in quanto non veritiere.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:

Il presente provvedimento non comporta adempimento contabile atteso che trattasi di procedura autorizzativa riveniente dal combinato disposto di cui agli artt. 4, c. 1, e 16, c. 1 e c. 4, del Decreto legislativo 28/2011 e Art. 12, c.1, del Decreto Legislativo n. 387/2003.

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241;
Viste le linee guida pubblicato sulla G.U. n. 1/2003;
Vista la Direttiva 2001/77/CE;
Visto il Decreto Legislativo 387 del 29 dicembre 2003, art. 12;
Visto il Decreto Legislativo 28 del 3 marzo 2011, artt. 4 e 16;
Visto la Legge n. 481 del 14.11.1995;
Vista la Legge Regionale n. 31 del 21 ottobre 2008;
Vista la deliberazione di G.R. n.3261 in data 28/7/98 con la quale sono state impartite direttive in ordine all'adozione degli atti di gestione da parte dei Dirigenti regionali, in attuazione del Decreto Legislativo 3/2/1993 n. 29 e successive modificazioni e integrazioni e della Legge regionale n. 7/97;
Vista la Legge Regionale n. 13 del 18/10/2010;
Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 3029 del 30/12/2010;
Vista la Legge Regionale n. 25 del 24.09.2012;
Visto l'Atto Unilaterale d'Obbligo sottoscritto in data 09/02/2017 dalla società **IVPC Power 6 srl**

DETERMINA

ART. 1)

Di prendere atto di quanto riportato nelle premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione.



ART. 2)

Ai sensi del comma 6 bis e del comma 9 dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i., è adottata la determinazione di conclusione del procedimento con il rilascio alla Società **IVPC Power 6 srl - Via Via Generale Giordano Orsini 40 Napoli (NA) 80132. P.I.:02509050643** - dell'Autorizzazione Unica, di cui ai comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29/12/2003, della D.G.R. n. 35 del 23/01/2007, della D.G.R. 3029 del 28/12/2010 e della L.R. n. 25 del 25/09/2012, per la costruzione ed esercizio di:

- un impianto di produzione di energia elettrica di tipo eolico della potenza elettrica complessiva di 9,90 MWe sito nel Comune di Poggio Imperiale costituito da 3 aerogeneratori, rubricati ai nn. PGI4 - PGI14B - PGI16B, posizionati secondo le seguenti coordinate, come da Determinazione Dirigenziale n.1363 del 21/07/2016, della Provincia di Foggia – Ufficio Ambiente, e di seguito espresse in tabella:

AEROGENERATORE N.	COORDINATE UTM – WGS 84	
	X	Y
PGI 04	527208	4630815
PGI 14B	526786	4629296
PGI 16B	525961	4628949

- delle opere connesse (Codice identificativo: 07011802) costituite sinteticamente da:
 1. una nuova stazione di smistamento della RTN a 150 kV in doppia sbarra con parallelo, ubicata nel Comune di San Paolo Civitate (FG);
 2. raccordi a 150 kV alla linea RTN "CP Portocannone - CP San Severo";
 3. potenziamento della linea a 150 kV "CP Portocannone - CP San Severo" nel tratto compreso tra la stazione di smistamento a 150 kV di cui al punto 1 utilizzando conduttori con caratteristiche almeno equivalenti a quelle dei conduttori in Alluminio Acciaio da 585 mm²;
 4. una nuova stazione di trasformazione 380/150 kV della RTN, ubicata nel Comune di Torremaggiore (FG);
 5. raccordi a 380 kV della stazione di cui al punto 4 della linea RTN a 380 kV "Foggia - Larino";
 6. due nuove linee a 150 kV in semplice terna che collegano la stazione di smistamento di San Paolo Civitate di cui al punto 1 alla stazione di trasformazione di Torremaggiore di cui al punto 5.

ART. 3)

La presente autorizzazione unica, rilasciata a seguito di un procedimento unico svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 241/90, costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12, comma 3, del D.Lgs. 29/12/2003 n. 387 e, ai sensi dell'art. 14 quater, comma 1 e seguenti della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto



di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza.

ART. 4)

La Società **IVPC Power 6 srl** nella fase di realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica di cui al presente provvedimento e nella fase di esercizio del medesimo impianto dovrà assicurare il puntuale rispetto delle prescrizioni formulate dagli Enti intervenuti alla conferenza di servizi, all'uopo interfacciandosi con i medesimi Enti nonché di quanto previsto dall'art. 1 comma 3 della L.R. 18 ottobre 2010 n. 13 che così recita *"Per gli interventi di manutenzione degli impianti eolici e fotovoltaici, esistenti e di nuova installazione, è vietato l'uso di erbicidi o veleni finalizzati alla distruzione di piante erbacee dei luoghi interessati"*.

In particolare la Società dovrà conformarsi alle condizioni, prescrizioni e adempimenti cui risultano subordinati i titoli abilitativi ambientali rilasciati, ed esplicitati nella Determinazione Dirigenziale n.1363 del 21/07/2016, della Provincia di Foggia – Ufficio Ambiente.

La verifica di ottemperanza e il controllo alle succitate prescrizioni e alle altre contenute nel presente provvedimento competono, se non diversamente ed esplicitamente disposto, alle stesse amministrazioni che le hanno disposte.

ART. 5)

La presente Autorizzazione Unica avrà:

- ✓ durata di anni venti, dalla data di entrata in esercizio commerciale dell'impianto, più eventuale proroga su richiesta motivata da parte della Società per le opere a proprio carico;
- ✓ durata illimitata, per l'esercizio delle opere a carico della Società gestore della RTN;
- ✓ laddove le opere elettriche siano realizzate dal Gestore di Rete, la durata dei relativi lavori decorrerà dal rilascio dell'atto di voltura a favore dello stesso.

ART. 6)

Di dichiarare di pubblica utilità l'impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di tipo eolico, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dello stesso, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 1 della L. 10 del 09/01/1991 e del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, autorizzate con la presente determinazione.

ART. 6-bis)

Di stabilire che ai sensi dell'art. 14-quater comma 4, della L. n. 241/90 e ss.mm.ii. *"i termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi decorrono dalla data della comunicazione della determinazione motivata di conclusione della conferenza"*.



ART. 7)

La Società, ai sensi del comma 2, dell'art. 4 della L.R. n. 31/2008, come modificato dal comma 19 dell'art. 5 della L.R. 25/2012, entro centottanta giorni dalla presentazione della Comunicazione di Inizio Lavori deve depositare presso la Regione Puglia - Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro:

- a) dichiarazione congiunta del proponente e dell'appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 che attesti l'avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione dell'impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al comma 5 dell'art. 4 della L.R. 31/2008 come modificato dall'art. 5 comma 18 e 20 della L.R. 25/2012, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione dei lavori ovvero contratto di aggiudicazione di appalto con indicazione del termine iniziale e finale dei lavori;
- b) dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell'impianto;
- c) fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, entro i termini stabiliti dalla presente determinazione, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia, come disposto con delibera di G.R. n. 3029/2010;
- d) fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia del ripristino dello stato dei luoghi a fine esercizio dell'impianto, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore del Comune, come disposto con delibera di G.R. n. 3029/2010 e aggiornabile secondo le modalità stabilite dal punto 2.2 della medesima delibera di G.R..

Il mancato deposito nel termine perentorio dei 180 giorni sopra indicato, della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) determina la decadenza di diritto dell'autorizzazione e l'obbligo del soggetto autorizzato al ripristino dell'originario stato dei luoghi.

Le fideiussioni da presentare a favore della Regione e del Comune devono avere le caratteristiche di cui al paragrafo 13.1 lettera j delle Linee Guida Nazionali approvate con D.M. 10.09.2010 e contenere le seguenti clausole contrattuali:

- espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività delle fidejussioni stesse entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Regione Puglia – Area Politiche per lo Sviluppo economico, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energie rinnovabili, Reti ed Efficienza energetica, o del Comune, senza specifico obbligo di motivazione;
- la validità della garanzia sino allo svincolo da parte dell'Ente garantito e il suo svincolo solo su autorizzazione scritta del medesimo soggetto beneficiario;
- la rinuncia ad avvalersi del termine di cui al primo comma dell'art. 1957 del Codice Civile;



- la specificazione che il mancato pagamento del premio e dei supplementi di premio non potrà essere opposta in nessun caso all'Ente garantito;

ART. 8)

Il termine di inizio dei lavori è di mesi sei dal rilascio dell'Autorizzazione; quello per il completamento dell'impianto è di mesi trenta dall'inizio dei lavori; entrambi i suddetti termini sono prorogabili su istanza motivata presentata dall'interessato almeno quindici giorni prima della scadenza. Sono fatti salvi eventuali aggiornamenti, rinnovi o proroghe relative a provvedimenti settoriali recepiti nel provvedimento di A.U..

Le proroghe complessivamente accordate non possono eccedere i ventiquattro mesi.

Il collaudo, redatto da ingegnere abilitato iscritto all'ordine da almeno dieci anni, deve essere effettuato entro sei mesi dal completamento dell'impianto e deve attestare la regolare esecuzione delle opere previste e la loro conformità al progetto definitivo redatto ai sensi del D.P.R. 5.10.2010 n. 207.

I seguenti casi possono determinare la revoca dell'Autorizzazione Unica, l'obbligo di ripristino dell'originario stato dei luoghi e il diritto della Regione ad escutere la fidejussione rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto entro i termini stabiliti:

- mancato rispetto del termine di inizio lavori;
- mancato rispetto del termine di realizzazione dell'impianto, fatti salvi i casi di cui all'art. 5, comma 21 della Legge Regionale n. 25 del 25/09/2012;
- mancato rispetto del termine di effettuazione dell'atto di collaudo;
- mancato rispetto di termini e prescrizioni sancite dall'Atto di Impegno e dalla Convenzione sottoscritti.

Il mancato rispetto delle modalità con cui eseguire le eventuali misure compensative, previa diffida ad adempiere, determina la decadenza dell'Autorizzazione Unica.

ART. 8 bis)

La presente Determinazione è rilasciata avvalendosi, sussistendone i presupposti, della precisazione di cui all'art. 92, comma 3, del D.Lgs. 159/2011 e quindi sottoposta ad espressa clausola risolutiva per cui in caso di non positiva acquisizione della documentazione antimafia di cui all'art. 84, comma 3 del medesimo D.Lgs. 159/2011, l'Ufficio rilasciante, provvederà all'immediata revoca del provvedimento di autorizzazione.

ART. 9)

La vigilanza sull'esecuzione dei lavori di realizzazione delle opere in oggetto compete al Comune, ai sensi dell'art. 27 (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia - L. n. 47/1998, art. 4; D.Lgs. n. 267/2000, artt. 107 e 109) del D.P.R. 380/2001 per assicurarne la rispondenza alla normativa edilizia e urbanistica applicabile alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi.

L'accertamento di irregolarità edilizie o urbanistiche comporta l'adozione, da parte del Comune, dei provvedimenti di cui ai capi I (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia e responsabilità) e II (Sanzioni) del titolo IV della parte I (Attività Edilizia) del D.P.R. 380/2001,



fatta salva l'applicazione, da parte delle autorità competenti, delle eventuali ulteriori sanzioni previste dalle leggi di settore.

Il Comune ha competenza per il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento, anche ai sensi dell'art. 15 della L.R. 25/2012.

Per le medesime finalità la Società, contestualmente all'inizio lavori, deve, a pena di revoca dell'Autorizzazione Unica, previa diffida ad adempiere, depositare presso il Comune, il progetto definitivo, redatto ai sensi del D.P.R. 207/2010 e vidimato dall'Ufficio Energie rinnovabili e Reti.

La Regione Puglia Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.

ART. 10)

La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati:

- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione dell'impianto (ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, D.M. 10/09/2012 paragrafo 13.1 lettera j), ovvero ai sensi dell'art. 5 comma 13 della Legge Regionale n. 25/2012). Le modalità di rimessa in pristino dello stato dei luoghi sono subordinate, inoltre, anche al corretto recepimento delle prescrizioni dettate in merito dagli Enti il cui parere, rilasciato in Conferenza di Servizi, è parte integrante della presente determinazione di autorizzazione;
- a tenere sgombrare da qualsiasi residuo le aree del parco eolico non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere di supporto alla realizzazione del parco eolico;
- a depositare presso la struttura tecnica periferica territorialmente competente, prima dell'inizio dei lavori, i calcoli statici delle opere in cemento armato;
- ad effettuare a propria cura e spese la comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione Unica su un quotidiano a diffusione locale e in uno a diffusione nazionale, entro il termine di inizio lavori. L'adempimento dovrà essere documentato dalla Società in sede di deposito della documentazione di cui all'art. 4, comma 2, della L.R. 31/2008 come modificato dall'art. 5, comma 18, della L.R. 25/2012;
- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico - edilizia (D.Lgs. n. 387/03, D.P.R. n. 380/2001, D.Lgs. n. 81/08, ecc.);
- a consentire accessi e verifiche, anche di natura amministrativa, al personale incaricato da parte della Regione Puglia e a fornire eventuali informazioni, anche ai fini statistici, per le verifiche degli impegni assunti in fase di realizzazione di cui al paragrafo 4 della D.G.R. n. 3029 del 28/12/2010;
- a nominare uno o più direttori dei lavori. La Direzione dei lavori sarà responsabile della conformità delle opere realizzate al progetto approvato, nonché la esecuzione delle stesse opere in conformità alle norme vigenti in materia. La nomina del direttore dei lavori e la relativa accettazione dovrà essere trasmessa da parte della Ditta a tutti gli



Enti invitati alla Conferenza di Servizi, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori di cui all'Atto Unilaterale d'Obbligo;

- a fornire alla Regione e al Comune interessato, con cadenza annuale, le informazioni e le notizie di cui al paragrafo 2.3.6 della D.G.R. n. 35 del 06/02/2007.
- a rilasciare, ad ultimazione dei lavori, apposita asseverazione, resa dal Direttore dei Lavori ai sensi del DPR 28.12.2000 n. 445, che attesti la correttezza degli interventi realizzati in conformità alle prescrizioni indicate nei pareri rilasciati dall'Autorità di Bacino della Puglia. Detta asseverazione dovrà essere trasmessa a questa Autorità ed al Comune competente per territorio. Resta, inoltre, fermo quanto previsto al comma 1 dell'art. 15 della L.R. 25/2012.

La Società è obbligata, altresì, a comunicare tempestivamente le informazioni di cui all'art. 16, comma 2 della L.R. 25/2012 e quindi:

- eventuali successioni - a titolo oneroso o gratuito - nel titolo autorizzativo e comunque nell'esercizio dell'impianto, depositando documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale del subentrante, con l'espreso impegno da parte dell'impresa subentrante a comunicare, tempestivamente, alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente;
- i contratti di appalto e di subappalto stipulati dal committente o dall'appaltatore con altre imprese ai fini dell'esecuzione dei lavori di realizzazione o ai fini dell'esercizio degli impianti autorizzati o comunque assentiti dalla Regione o dal Comune, producendo documentazione relativa alla composizione personale, agli organi di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale delle imprese affidatarie, con l'espreso impegno - da parte degli appaltatori e subappaltatori - a comunicare tempestivamente alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente.

ART. 11)

La Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali provvederà, ai fini della piena conoscenza, alla trasmissione della presente determinazione alla Società istante e al Comune interessato.

ART. 12)

Di far pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il presente atto, composto da n. 24 facciate, è adottato in unico originale e una copia conforme da inviare alla Segreteria della Giunta regionale.

Il presente provvedimento è esecutivo.

Il Dirigente della Sezione
Carmela IADARESTA

N. 019104 DI REP.

DEL 28 FEB. 2017

ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO

Per la costruzione e l'esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonte rinnovabile Eolica, nel Comune di Poggio Imperiale della potenza di 9,90 MWe nonché delle opere di connessione ed infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dell'impianto stesso, ai sensi del D.Lgs n. 387/2003, D.G.R. n. 3029/2010, L.R. 31/2008 e L.R. 25/2012.

Oggi, nella sede della Regione Puglia – Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali - Corso Sonnino, 177 - Bari, viene sottoscritto il presente Atto Unilaterale d'Obbligo della Società IVPC POWER 6 Srl, di seguito indicata come il "Proponente o la Società", con sede legale in Via Generale Giordano Orsini n. 40 - CAP 80132 - Napoli - Cod. Fisc. e P.IVA: 02509050643, nella persona del sig. Salvatore Grasso nato a Torre del Greco (Na) il 21 aprile 1973 e domiciliato ai fini del presente atto Napoli alla Via Generale Giordano Orsini n. 40 nella sua qualità di Procuratore Speciale giusta procura speciale del 15 novembre 2016 rep. 5810 – Racc. 4430.

Nei confronti di:

Regione Puglia CF 80017110727, di seguito indicata come "Ente";

del Comune di Poggio Imperiale (Fg) – Via Vittorio Veneto 4 – C.F. 00365990712;

del Comune Apricena (Fg) - Corso Generale Torelli, 59 – C.F. 84000350714;

del Comune San Paolo di Civitate (Fg) - Piazza Municipio, 2 – C.F. 84002090714;

del Comune di San Severo (Fg) - Via dei Quaranta – C.F. 00336360714;

del Comune di Torremaggiore (Fg) - Piazza della Repubblica – C.F. 84000710719;



Una firma manoscritta in blu, probabilmente quella del Procuratore Speciale o di un funzionario pubblico, che autentica l'atto unilaterale d'obbligo.

Premesso

- che con Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in attuazione della direttiva 96/92/CE sono state emanate norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- che con legge 1° marzo 2002, n. 39, sono state emanate disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea – legge comunitaria 2001 e, in particolare, l'art. 43 e l'allegato B;
- che la Legge 1° giugno 2002 n. 120, ha ratificato l'esecuzione del Protocollo di Kyoto dell'11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
- che la delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002 ha riportato le linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni dei gas serra;
- che con legge 14 novembre 1995 n. 481, sono state emanate norme per la concorrenza e la relazione dei servizi di pubblica utilità e la istituzione delle Autorità dei servizi di pubblica utilità;
- che per la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla Regione, mediante la convocazione della Conferenza dei servizi, ai sensi del comma 3 dell'art.12 del Decreto legislativo n. 387 del 29.12.2003 "Attuazione delle direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità";

- che con D.m. del 10 settembre 2010 sono state emanate le “Linee guida nazionali per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili” i cui principi generali, fissati nella parte prima, sono recepiti dalla Regione e sono a base della regolamentazione del presente atto e del relativo titolo abilitativo nella forma della determinazione dirigenziale.

- che con Legge Regionale n. 31 del 21.10.2008 e s.m.i. e Delibera di Giunta Regionale n. 3029 del 30 dicembre 2010 è stata emanata la Disciplina del procedimento unico di autorizzazione alla realizzazione ed all’esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, interventi di modifica, rifacimento totale o parziale e riattivazione, nonché delle opere di connessione ed infrastrutture indispensabili alla loro costruzione ed esercizio in applicazione del Decreto Legislativo 29 novembre 2003 n. 387 “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica da fonti rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità”;

- che con la Legge regionale n. 25 del 24 settembre 2012 è stata emanata la nuova disciplina di “Regolazione dell’uso di energia da fonti rinnovabili” che introduce significative modifiche nel quadro regolamentare previgente;

- che l’A.U. costituisce titolo a costruire ed esercire l’impianto in conformità al progetto approvato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 12, comma 3, del D.Lgs. 29/12/2003 n. 387 e, ai sensi dell’art. 14, comma 6 bis, della L. 241/90, sostituisce a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato, di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti alla predetta conferenza;

- che con nota acquisita dal Servizio Energie Rinnovabili, Reti ed Efficienza

Energetica – Ufficio Energie Rinnovabili e reti - al prot. 38/6229 del 13.6.2008 ai sensi dell'art.12 del D.Lgs 387/03 e s.m.i, la Società IVPC Power 7 Srl, (oggi IVPC Power 6 Srl) presentava richiesta di autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio di impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile EOLICO e delle relative opere di connessione ed infrastrutture, nel Comune di Poggio Imperiale (Fg) – della potenza di 56,00 MWe nonché delle opere di connessione ed infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dell'impianto stesso, ai sensi del D.Lgs n. 387/2003, D.G.R. n. 3029/2010, L.R. 31/2008 e L.R. 25/2012.

- che con nota prot. n. AOO 159 0004724 del 28.12.2016, è stata comunicata alla Società e a tutti gli Enti la conclusione positiva del procedimento unico svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla L. 241/90 attivato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12, comma 3, del D.Lgs. 387/2003, per n. 3 aerogeneratori per una potenza elettrica pari a 9,90 MW nonché delle opere di connessione ed infrastrutture nel comune di San Paolo di Civitate fino alla futura Stazione Elettrica 380/150KV RTN in Torremaggiore.

- Si significa ulteriormente che, il presente modello differisce da quello approvato con D.D. n. 64 del 2/7/2012 in quanto, successivamente, dall'approvazione del modello, si è dato applicazione alla sentenza TAR Lazio – Sentenza n. 2748/2013, in materia di sistema produttivo locale e di oneri di monitoraggio, rispettivamente punti (4.2 e 4.3 della DGR 3029/2010).

Tale diversa previsione, trova attuazione nella formulazione riportata all'art.3, - punto 1 e comma 6 del presente modello.

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

La Proponente si impegna al rispetto di quanto di seguito previsto:

Art. 1

VALORE DELLE PREMESSE

La narrativa che precede forma parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende riportata integralmente nel presente articolo.

Art. 2

OGGETTO DELLE ATTIVITÀ

Il presente Atto unilaterale d'obbligo è sottoscritto, al fine del rilascio dell'autorizzazione unica alla costruzione ed all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonte rinnovabile " EOLICA ", di seguito indicato "impianto", da realizzarsi nel Comune di Poggio Imperiale della potenza di 9,90 MWe nonché delle opere di connessione ed infrastrutture nel comune di Torremaggiore, indispensabili alla costruzione e all'esercizio dell'impianto stesso, ai sensi del D.Lgs n. 387/2003, D.G.R. n.35/2007, n. 3029/2010, L.R. 31/2008 e L.R. 25/2012.

Art. 3

IMPEGNI DELLA SOCIETA' NELLA FASE DI REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO.

Nella fase di realizzazione dell'impianto la Società deve impegnarsi a:

1. favorire l'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di unità lavorative per la gestione dell'impianto;
2. consentire l'accesso al cantiere di personale delle Pubbliche Amministrazioni competenti, incaricato di accertare lo stato di avanzamento dei lavori e la loro corrispondenza al progetto presentato e la regolare esecuzione, in presenza di tecnici delegati dal Proponente, che è obbligato a richiesta a fornire informazioni e/o esibire i documenti, anche



di natura amministrativa, nonché a fornire notizie e dati ai fini statistici e conoscitivi.

3. entro centottanta giorni dalla presentazione della Comunicazione di Inizio Lavori di cui all'art. 5 della L.R. 25 del 24/09/2012, a parziale modifica e integrazione della L.R. 31/2008, deve depositare presso la Regione Puglia – Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali:

a) dichiarazione congiunta del proponente e dell'appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione dell'impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al comma 5 dell'art. 4 della L.R. 31/2008 come modificato dall'art. 5 comma 18 e 20 della L.R. 25/2012, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione dei lavori;

b) dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell'impianto;

c) fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata, a favore della Regione Puglia – Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, come disposto con L.R. n. 31/08 e D.G.R. n. 3029/2010;

d) fideiussione a prima richiesta rilasciata a favore del Comune, sottoscritta dal beneficiario, a garanzia della dismissione e ripristino dello stato dei luoghi a fine esercizio dell'impianto, di importo pari alla stima dei costi di dismissione dell'impianto e di ripristino dello stato dei luoghi, in relazione al progetto

definitivo dell'iniziativa comprensivo delle opere di dismissione dell'impianto, conformemente alla previsione di cui all'art. 13 delle linee guida nazionali, o della diversa quantificazione determinata in sede di conferenza dei servizi ed in ogni caso, e ove non determinato, comunque non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica, a favore del Comune di Cerignola, sede dell'intervento, come disposto con L.R. n. 31/08 e D.G.R. n. 3029/2010.

L'importo della fideiussione deve essere rivalutato ogni cinque anni sulla base del tasso di inflazione programmata;

Le fideiussioni da presentare a favore della Regione e del Comune devono essere redatte conformemente alla previsione di cui alle linee guida nazionale di cui al D.M. 10 settembre 2010 esplicitate al punto 13.1 lettera J).

Le fidejussioni dovranno contenere:

- espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività delle fidejussioni stesse entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Regione Puglia – Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, senza specifico obbligo di motivazione;
- il rinnovo automatico e la validità della garanzia sino allo svincolo da parte dell'Ente garantito e il suo svincolo solo su autorizzazione scritta del medesimo soggetto beneficiario;
- la rinuncia ad avvalersi del termine di cui al primo comma dell'art. 1957 del Codice Civile;
- la specificazione che il mancato pagamento del premio e dei supplementi di premio non potrà essere opposta in nessun caso all'Ente garantito.

Le dichiarazioni di cui alle lettere a) e b), devono essere rese ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/ 2000. Il mancato deposito nel termine perentorio dei 180 giorni della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) determina la decadenza di diritto dall'autorizzazione, l'obbligo del soggetto autorizzato di ripristino dell'originario stato dei luoghi e il diritto della regione di escutere la fidejussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della corretta realizzazione dell'impianto.

La fideiussione rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto è svincolata entro trenta giorni dal deposito dell'atto di collaudo.

Il termine di inizio dei lavori è di mesi sei dal rilascio della autorizzazione; quello per il completamento dell'impianto è di mesi trenta dall'inizio dei lavori, salvo proroghe da richiedersi su istanza motivata presentata dall'interessato almeno quindici giorni prima della scadenza. Sono fatti salvi eventuali aggiornamenti, rinnovi o proroghe relative a provvedimenti di A.U..

Le proroghe complessivamente accordate non possono eccedere i ventiquattro mesi.

Il collaudo, redatto da ingegnere abilitato iscritto all'ordine da almeno dieci anni, deve essere effettuato entro sei mesi dal completamento dell'impianto e deve attestare la regolare esecuzione delle opere previste e della loro conformità al progetto definitivo redatto ai sensi del D.P.R. 5.10.2010 n. 207.

4. La Società si impegna a comunicare tempestivamente alla Regione Puglia – Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali ed al Comune, nel cui territorio ha sede l'impianto, qualunque modifica e/o variazione che intervenga sia a livello societario che progettuale rispetto all'autorizzazione.

5. ad effettuare a propria cura e spese la comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione Unica su un quotidiano a diffusione locale e in uno a diffusione nazionale, entro il termine di inizio lavori. L'adempimento dovrà essere documentato dalla Società in sede di deposito della documentazione di cui all'art. 4, comma 2, della L.R. 31/2008;

6. La Società allega, al presente atto, la ricevuta del versamento a favore della Regione Puglia - Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, effettuato con Bonifico Bancario (codice IBAN IT38W01010041671000004197100000046032), con la causale "D.Lgs. 387/2003 – fase realizzativa – oneri per monitoraggio con relativa dotazione di antinfortunistica (D.Lgs. n. 81/08 e ss.mm.ii.) e per l'accertamento della regolare esecuzione delle opere", dell'importo pari a 500 € per ogni MW di potenza elettrica nominale installata, nella fase di realizzazione dell'impianto, ai sensi dell'art. 2.3.5 della D.G.R. 35/07.

7. La Società, alla sottoscrizione del presente atto, deposita il progetto definitivo, nella misura di sette copie, dell'impianto da realizzare e delle opere accessorie necessarie per il suo regolare funzionamento, come adeguato a seguito di pareri e/o osservazioni avanzati nell'ambito della Conferenza dei servizi, corredato da asseverazione, resa ai sensi del DPR n. 380/2001, per mezzo della quale il progettista, o altro tecnico abilitato, assevera che il progetto di che trattasi è conforme a tutte le risultanze del procedimento autorizzativo ed è adeguato a tutte le prescrizioni sollevate dagli Enti che hanno partecipato al procedimento stesso. Il proponente rilascia apposita dichiarazione di atto notorio con la quale si impegna in sede di realizzazione a rispettare tutte le prescrizioni di natura esecutiva



formulate dai suddetti Enti.

8. Con la sottoscrizione del presente atto la società si dichiara edotta che il mancato rispetto dei termini di cui al presente articolo, può determinare la revoca dell'autorizzazione unica, l'obbligo di ripristino dell'originario stato dei luoghi e il diritto della Regione ad escutere la fideiussione rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto entro i termini stabiliti;

9. La società si dichiara edotta ed a conoscenza dell'obbligo di redazione e deposito del progetto definitivo, presso il Comune, cui compete, ai sensi del D.P.R. 380/2001, l'attività di verifica, controllo e vigilanza.

Art. 4

IMPEGNI NELLA FASE DI CONDUZIONE DELL'IMPIANTO.

La Società nella fase di conduzione dell'impianto si impegna, pena diffida, sospensione e revoca, in caso di reiterate o gravi inadempienze accertate dalla Regione, dal Comune e dagli ulteriori organi di controllo agli impegni di cui al presente articolo, dell'autorizzazione concessa, a:

- rendere disponibile l'impianto ad una visita periodica ad un responsabile del Comune, con cadenza almeno annuale, al fine di accertare lo stato dei luoghi e dell'impianto nel suo complesso e segnalare agli Enti competenti, ogni pratica o anomalia connessa con la conduzione dell'impianto ritenuta potenzialmente dannosa per gli individui e per l'ambiente;
- inviare al Comune interessato ed alla Regione Puglia (Sezione Infrastrutture e Digitali con cadenza annuale, una documentazione attestante:
 - la produzione annua netta di energia elettrica immessa in rete;
 - la durata di fermi prolungati dell'intero impianto;

- la descrizione di eventuali attività di manutenzione straordinaria e o di lavori di varia natura eseguiti nell'area dell'impianto;
- la eventuale variazione della composizione societaria;
- il numero di unità lavorative impiegate a tempo pieno per la conduzione dell'impianto;
- l'eventuale cessazione o variazione di requisiti e/o prerogative posseduti dalla società esercente dell'impianto nell'ambito della legislazione sulla liberalizzazione del mercato elettrico e delle deliberazioni dell'Autorità per l'Energia elettrica ed il Gas (AEEG) in materia di incentivi agli impianti alimentati a FER e del GSE;
- qualunque altra modifica e/o variazione che intervenga rispetto all'istanza presentata.

Art. 5

IMPEGNI PER LA CESSAZIONE DELLE ATTIVITÀ DELL'IMPIANTO

La Società si impegna alla cessazione delle attività dell'impianto, pena la riscossione dell'intera somma garantita con la polizza fideiussoria assicurativa prevista al successivo art. 7, a:

1. comunicare al Comune interessato e alla Regione Puglia la data di definitiva cessazione delle attività;
2. comunicare alla Regione Puglia – Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali la data di inizio lavori, il piano dettagliato delle operazioni necessarie per la definitiva dismissione dell'impianto, con le indicazioni delle tipologie di smaltimento previste per i materiali e le attrezzature di cui è composto l'impianto, comprese le opere connesse ad infrastrutture indispensabili alla sua costruzione ed esercizio,

secondo la normativa nazionale e regionale vigente all'atto della definitiva cessazione della produzione;

3. ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione dell'impianto. A riguardo, gli uffici competenti del Comune interessato dall'intervento sono tenuti ad accertare che la completa dismissione dell'impianto avvenga nei due anni solari successivi alla data della comunicazione ufficiale di cessazione dell'attività dell'impianto medesimo.

Art. 6

EFFICACIA DELL'ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO

Il presente Atto Unilaterale d'obbligo, è immediatamente efficace e regola l'attività e gli obblighi della Società sia nella fase della realizzazione dell'impianto che in quella di esercizio e dismissione dello stesso.

Art. 7

RESPONSABILITA'

La Società solleva la Regione Puglia da ogni responsabilità per eventuali danni che dovessero derivare dalla realizzazione dell'impianto oggetto dell' Atto Unilaterale d'obbligo.

Art. 8

ATTIVITA' DI CONTROLLO

L'attività di controllo sul buon andamento dei lavori e sull'esercizio dell'impianto è effettuata dal Comune di Poggio Imperiale, ai sensi dell'art. 27 del D.P.R. 380/2001, e dagli Enti deputati al controllo sia sulla salute e igiene pubblica (ASL competente per territorio) sia sulla sicurezza sul posto di lavoro (SPESAL) che di natura ambientale (ARPA PUGLIA), ognuno per la parte di

propria competenza, nonché dal personale incaricato della Regione Puglia.

Art. 9

FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia il foro esclusivamente competente è il Foro di Bari.

Art. 10

SPESE CONTRATTUALI E ONERI FISCALI

Le imposte di bollo derivanti dal presente atto sono a carico della Società.

Il presente Atto Unilaterale d'obbligo è registrato in caso d'uso, con oneri a carico della Società, in quanto non avente per oggetto prestazione a contenuto patrimoniale ai sensi dell'art. 4 – tariffa – parte seconda del DPR 131/86.

Art. 11

RINVIO

Per quanto non previsto nel presente atto, si rinvia alle disposizioni di cui alla DGR n. 3029 del 30 dicembre 2010, alla L.R. 31/2008 nonché alla L.R. 25/2012 ed alle vigenti norme del codice civile.

Letto confermato e sottoscritto in tre originali ad un unico effetto.

Bari, li 12 febbraio 2017

Per la Società IVPC 6 Power Srl

Procuratore Speciale

Salvatore Grasso

La Società dichiara di aver letto e di approvare espressamente il contenuto delle clausole di cui agli articoli 3,4,5,7, 8 e 9.

Per la Società IVPC 6 Power Srl

Procuratore Speciale



Salvatore Grasso

Salvatore Grasso

Salvatore Grasso